**REGOLAMENTO MODIFICATO**

## PARTE I – ORGANI ASSOCIATIVI
## TITOLO I – ORGANI NAZIONALI

### SEZIONE 1 – ASSEMBLEA NAZIONALE

**1 – Convocazione**

1.1 L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, è indetta dal Consiglio Direttivo Nazionale, ed è convocata con avviso sottoscritto dal Presidente.

1.2 I termini e le modalità di convocazione sono stabiliti all'art. 6, commi 3 e 6 dello Statuto, fermo restando che la prima e la seconda convocazione devono avvenire in giorni diversi.

1.3 Ai sensi dell'art. 6, comma 7 dello Statuto, la convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere chiesta, con domanda al Presidente Nazionale da metà più uno dei componenti in carica del C.D.N.

1.3.1 La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere accompagnata:
- dall'elenco degli argomenti da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
- da una specifica relazione che illustri le motivazioni, il contenuto e le finalità degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

1.3.2 La domanda va sottoposta al Collegio dei Probiviri, che ne dichiara l'ammissibilità.

1.3.3 La convocazione va deliberata dal C.D.N. che indice l'Assemblea straordinaria e che può integrare l'ordine del giorno proposto e accompagnare gli argomenti proposti con una controrelazione.

**2 – Ordine del Giorno**

2.1 L'ordine del giorno contiene gli argomenti da sottoporre all'esame e alla votazione dell'Assemblea.

2.2 L'ordine del giorno è fissato dal C.D.N., nella deliberazione di indizione dell'Assemblea.

2.3 L'Ordine del giorno può essere, successivamente all'indizione e sino a 30 giorni prima dell'effettuazione dell'Assemblea, integrato con altri

argomenti, sopravvenuti, su deliberazione del Comitato di Presidenza.
Degli argomenti ulteriori, oggetto di integrazione, va data comunicazione ai soggetti e con i mezzi indicati dall'art. 6, comma 3 dello Statuto.
2.4 Gli argomenti di competenza dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria sono fissati dall'art. 6, comma 10 (Assemblea Ordinaria) e comma 12 (Assemblea Straordinaria) dello Statuto.
2.5 Nel fissare l'Ordine del giorno, il C.D.N. deve prendere in considerazione gli eventuali argomenti indicati dagli altri organi centrali, nell'ambito delle rispettive competenze, e dai Delegati Regionali.
Gli argomenti proposti **possono** essere accompagnati da una relazione illustrativa.
2.6 L'Ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, deve prevedere, dopo la relazione del C.D.N. sul rendiconto gestionale e sul bilancio di previsione, la specifica relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
2.7 L'Ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, può prevedere anche le relazioni del Collegio Nazionale dei Probiviri e della Commissione Nazionale d'Appello, relative all'attività svolta dai due organi.
2.8 Gli argomenti posti all'Ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria possono essere accompagnati da una relazione illustrativa predisposta dal C.D.N.

**3 - <u>Rappresentanza alle Assemblee</u>**
3.1 Ogni Sezione è rappresentata all'Assemblea dal relativo Presidente e dai delegati eletti nelle Assemblee sezionali secondo il criterio di cui all'art. 6, comma 2 dello Statuto.
In caso di impedimento del Presidente partecipa all'Assemblea un suo rappresentante da lui espressamente nominato in conformità di quanto indicato all'art. 25 comma 3 dello Statuto e comunicato per iscritto alla Segreteria Generale.
Per ogni delegato deve essere eletto un supplente che parteciperà all'Assemblea in caso di impedimento del titolare.
Ogni Sezione ha diritto a un numero di voti pari al numero dei soci della Sezione al 31 dicembre dell'anno precedente, suddivisi fra i suoi rappresentanti secondo il criterio di cui all'art. 6, comma 2 dello Statuto.

3.2 La Sezione comunica alla Segreteria Generale i nominativi dei rappresentanti della Sezione con il numero dei voti attribuiti a ciascuno. La comunicazione deve pervenire alla Segreteria Generale almeno 30 giorni prima della data fissata per l'inizio dell'Assemblea.
3.3 È compito del Segretario Generale procedere:
a) entro il 28 febbraio dell'anno in cui si tiene l'Assemblea, alla verifica delle Sezioni che hanno adempiuto agli obblighi contributivi nei confronti dell'Unione relativamente all'anno precedente l'Assemblea stessa;
b) alla verifica della validità della rappresentanza comunicata dalle Sezioni.
3.4 Gli atti del Segretario Generale sono sottoposti all'approvazione del C.D.N. o, se non possibile, all'approvazione del Comitato di Presidenza almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.
3.5 Il Segretario Generale comunica alle Sezioni e, per conoscenza, ai Delegati Regionali e alla Dirigenza Nazionale, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea, le rappresentanze sezionali approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale o dal Comitato di Presidenza.
3.6 Eventuali doglianze per omessa o errata attribuzione di voti devono essere presentate alla Segreteria Generale entro e non oltre 5 giorni prima dell'Assemblea e vengono immediatamente sottoposte all'esame del Collegio dei Probiviri che deciderà senza osservanza di forma sulla base degli atti sottoposti al suo giudizio.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e inappellabili.
3.7 Esaurite le incombenze di cui ai commi precedenti, il Segretario Generale compila il documento definitivo della rappresentanza e lo trasmette alla Commissione Verifica Poteri e alle Sezioni interessate.
3.8 Dati i tempi ristretti, tutte le comunicazioni previste dal comma 3.2 al comma 3.7 devono avvenire per e-mail con accuso immediato di ricevuta.
3.9 Nel caso di Sezione con un numero di soci inferiore a 50 o in caso di impossibilità, sua o di un suo rappresentante, a partecipare all'Assemblea, il Presidente della Sezione può far rappresentare la Sezione da un Presidente, o suo rappresentante, di un'altra Sezione purché appartenente alla medesima Regione.
La delega, in questo caso, deve essere controfirmata dal Delegato Regionale.

3.10 In caso di Sezione con un numero di soci inferiore a 50 e fermo restando comunque la possibilità di far rappresentare la Sezione da un Presidente o suo rappresentante di un'altra Sezione purché appartenente alla medesima Regione, in caso di giustificato impedimento di tutti i componenti del C.D. Sezionale a partecipare alla Assemblea Nazionale, il Presidente può delegare a partecipare alla medesima un Socio della Sezione in regola con il versamento della quota dandone comunicazione via email alla Segreteria Generale

**4 – <u>Commissione Verifica Poteri</u>**

4.1 Spetta al Collegio dei Probiviri:
a) la verifica della rappresentanza sezionale;
b**)** l'accertamento della qualità di delegato.
4.2 Nell'attività di verifica dei poteri, il Collegio dei Probiviri può essere, anche su sua richiesta, sostituito da una apposita Commissione ("Commissione Verifica Poteri") nominata dal C.D.N. e composta da tre membri, prescelti tra i soci non candidati.
Nelle Assemblee elettive non possono far parte della Commissione Verifica Poteri i candidati alle cariche associative. In caso di candidatura di un membro del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà alla sua sostituzione.
4.3 È compito della Commissione Verifica Poteri il controllo delle candidature nei termini previsti al successivo comma 7.
4.4 La Commissione Verifica Poteri si insedia almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori assembleari per controllare
a) la regolarità della partecipazione;
b) la identità dei partecipanti;
c) la validità delle deleghe.
4.5 La Commissione Verifica Poteri deve redigere apposito verbale delle operazioni compiute e darne comunicazione alla Presidenza dell'Assemblea:
a) il numero delle Sezioni presenti o rappresentate;
b) il numero dei delegati, presenti o rappresentati;
c) il numero dei voti esprimibili in Assemblea.

4.6 Le doglianze relative alla attività della Commissione Verifica Poteri sono presentate, anche oralmente, alla Presidenza dell'Assemblea, la quale deciderà inappellabilmente sentito, se del caso, il Collegio dei Probiviri.
La decisione va assunta prima dell'inizio di una qualsiasi votazione.

**5 – <u>Commissione di Scrutinio</u>**

5.1 La Commissione di scrutinio è composta da un Presidente ed almeno due componenti, nominati dall'Assemblea, su proposta del Presidente, tra i soci non candidati.
5.2 La Commissione ha il compito di provvedere al conteggio dei voti, espressi nell'Assemblea sugli argomenti messi in votazione dal Presidente dell'Assemblea.
5.3 Nelle Assemblee elettive, la Commissione Verifica Poteri può assumere la funzione di Commissione di Scrutinio su indicazione del Presidente dell'Assemblea e a seguito di approvazione della Assemblea stessa.

**6 – <u>Svolgimento delle Assemblee</u>**

6.1 I lavori dell'Assemblea sono introdotti dal Presidente dell'Unione, o da chi ne fa le veci, che propone la nomina del Presidente dell'Assemblea, di un vice Presidente, del Segretario (di regola il Segretario Generale) e della Commissione Scrutinio, anche per acclamazione.
6.2 In tutte le Assemblee il Presidente dell'Assemblea:
- dirige i lavori entro i limiti e nell'ambito degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e far rispettare;
- è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea, integrandole qualora deficitarie con successiva ratifica da parte dell'Assemblea stessa;
- regola l'ordine e la durata degli interventi, concedendo la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno;
- è sua facoltà discrezionale permettere repliche;
- determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dallo Statuto e dal presente regolamento;
- dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida

con la propria sottoscrizione tutti gli atti ad essa relativi.

**7 – Candidature**

7.1 Requisiti

Per concorrere alle elezioni delle cariche associative nazionali il socio, dovrà avere un'anzianità di iscrizione all'U.N.V.S. di almeno un anno.
Per la candidatura al Collegio dei Revisori dei Conti, al Collegio dei Probiviri, alla Commissione Nazionale d'Appello, si prescinde dal requisito dell'anzianità in quanto ai sensi dell'art. 28 c. 7 dello Statuto, possono essere candidati anche soggetti non tesserati all'Unione.

7.2 Presentazione

I candidati alle varie cariche nazionali dell'Unione devono depositare la propria candidatura debitamente sottoscritta presso la Segreteria Nazionale almeno 45 giorni prima dell'Assemblea elettiva.
Le candidature devono essere accompagnate da:
a) un sintetico ma esauriente curriculum personale che illustri il passato professionale e sportivo del candidato;
b) autocertificazione:
- (per i candidati al Collegio dei Revisori dei Conti) attestante l'iscrizione all'apposito Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al registro dei Revisori Legali;
- (per i candidati al Collegio dei Probiviri ed alla Commissione Nazionale d'Appello) attestante il possesso di idonea professionalità e l'eventuale possesso di laurea in giurisprudenza, quest'ultima necessaria per la carica di Presidente dei due organi.

7.3 Verifica

Il Collegio dei Probiviri, in veste di Commissione Verifica Poteri, entro il quarantesimo giorno precedente l'inizio dell'Assemblea elettiva:
a) verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche nazionali;
b) formula l'elenco dei candidati per ciascuna carica nazionale o attesta per ciascuna lista i nominativi dei candidati in possesso dei requisiti di eleggibilità;

c) comunica al Segretario Generale l'elenco dei candidati
- ammessi:
- non ammessi, dando sintetica motivazione della non ammissibilità delle candidature.

7.4 Pubblicazione

Il Segretario Generale, entro cinque giorni dalla comunicazione della Commissione Verifica Poteri, cura la pubblicazione sul sito Web dell'Unione dei candidati ammessi e l'invio dei nominativi ai Delegati Regionali e ai Presidenti di Sezione, unitamente al curriculum personale di ciascuno.

7.5 Ricorsi

a) Avverso l'ammissione o la reiezione dei candidati è ammesso il ricorso scritto alla Commissione Nazionale d'Appello, entro e non oltre il ventesimo giorno precedente l'inizio dell'Assemblea.
b) I ricorsi sono esaminati e decisi, almeno entro il decimo giorno precedente la data di inizio dell'Assemblea.
c) Le decisioni assunte sono definitive e inappellabili.
d) In caso di accoglimento del ricorso, la Segreteria dovrà immediatamente emendare l'elenco dei candidati, e ne darà notizia sul sito Web, nonché per posta elettronica ai Delegati Regionali e Presidenti di Sezione e mediante avvisi scritti affissi presso la sede deputata alle votazioni.

**8 – Votazioni**

8.1 – Le votazioni in Assemblea possono avvenire per voto segreto e scritto su apposite schede o per alzata di mano.
La votazione "per voto segreto" è necessaria nei casi di elezioni alle cariche sociali. In tutti gli altri casi la votazione avviene "per alzata di mano".

8.2 – Votazione per voto segreto

Il voto viene espresso su schede, distinte per ciascuna carica elettiva, predisposte dalla Segreteria Generale. Ogni delegato ha diritto a un numero di voti pari al numero dei soci rappresentati.
Allo scopo di meglio garantire la riservatezza del voto, a ogni delegato vengono consegnate, a cura della Commissione Verifica Poteri, un certo numero di schede in tagli da 50, 10, 5, 2, 1 voti in modo tale che il totale

sia pari al numero dei soci della Sezione da lui rappresentati.
La Commissione Scrutinio ha il compito di provvedere al conteggio dei voti espressi nell'Assemblea.
Nel caso di Assemblea elettiva, la Commissione deve provvedere allo spoglio delle schede contenute nelle apposite urne (una per ciascun organo sociale) e solo in questo caso deve redigere il verbale delle operazioni compiute, con l'indicazione:
- del numero dei votanti;
- del numero delle schede bianche, nulle e valide;
- del numero dei voti validi riportati da ciascun candidato.
Il verbale viene controfirmato dal Presidente dell'Assemblea, il quale ne dà comunicazione all'Assemblea stessa.
8.3 – Votazione per alzata di mano
Tutte le votazioni che si rendono necessarie nel corso dell'Assemblea, sono indette dal Presidente e avverranno mediante alzata di mano, prima i voti favorevoli, poi i voti contrari, indi gli astenuti. Ogni delegato esprime un numero di voti pari al numero dei soci rappresentati utilizzando apposite schede predisposte dalla Segreteria Generale.
Su richiesta di almeno dieci delegati, può essere richiesto il voto segreto, che sarà accordato se la richiesta sarà sostenuta dalla maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
8.4 - L'esito del voto è proclamato dal Presidente dell'Assemblea.
8.5 Procedimenti
8.5.1 In linea con quanto previsto all'art. 10, comma 1 dello Statuto i candidati al C.D.N. vengono elencati in tre schede distinte corrispondenti alle tre circoscrizioni territoriali (Nord, Centro, Sud). Al fine di favorire nella composizione del Consiglio Direttivo Nazionale una presenza minimale di genere, in ciascuna scheda deve essere garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei candidati.
8.5.2 Lo scrutinio avrà per oggetto:
- in via preliminare, la carica di Presidente;
- a seguire:
• le cariche dei componenti il C.D.N.

- la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
- le cariche dei componenti - il Collegio dei Revisori dei Conti
  - il Collegio dei Probiviri
  - la Commissione Nazionale d'Appello.

**9 – <u>Risultato delle votazioni</u>**

9.1 Il verbale relativo, debitamente sottoscritto dai componenti della Commissione di Scrutinio, sarà immediatamente trasmesso al Presidente dell'Assemblea, che ne darà pubblica notizia all'Assemblea stessa.

9.2 Saranno eletti alla carica di Consigliere Nazionale, nel numero fissato dal C.D.N., i candidati che in ogni area (Nord, Centro, Sud) avranno avuto più voti.

Il relativo verbale dovrà, in ogni caso, evidenziare l'elenco dei candidati non eletti, in modo scalare secondo i voti ricevuti, sempre distinti per area. Tale elenco dovrà essere utilizzato per eventuali subentri nella carica di consigliere nazionale.

9.3 Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) a Presidente viene eletto il candidato che ha ottenuto – nella votazione separata relativa – il maggior numero dei voti;

b) sono dichiarati eletti quali membri effettivi, i candidati che occupano i primi due posti nella graduatoria dei voti e supplenti i primi due che seguono nella graduatoria;

c) il relativo verbale sottoscritto dai membri della Commissione di Scrutinio dovrà, in ogni caso, evidenziare due candidati non eletti, per eventuali surroghe.

9.4 Per quanto riguarda il Collegio dei Probiviri e la Commissione Nazionale d'Appello sono dichiarati eletti, quali membri effettivi, i candidati che occupano i primi tre posti nella graduatoria dei voti e supplenti i primi due che seguono nella graduatoria.

Il relativo verbale, sottoscritto dai membri della Commissione di Scrutinio, dovrà, in ogni caso evidenziare la graduatoria dei candidati non eletti, per eventuali surroghe.

9.5 Il Presidente dell'Assemblea, ultimate tutte le operazioni di scrutinio,

leggerà i risultati delle votazioni e proclamerà gli eletti, sulla base dei dati forniti dalla Commissione di Scrutinio e risultanti dai verbali.
9.6 I candidati eletti, debbono formalmente accettare l'incarico, dopo la proclamazione fatta dal Presidente dell'Assemblea, con dichiarazione orale inserita a verbale dell'Assemblea.
In caso di assenza, l'accettazione deve essere effettuata per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale di nomina.
9.7 Qualora l'eletto non accetti la nomina alla carica, viene chiamato il candidato che lo segue nella graduatoria dei voti, che deve accettare l'incarico con le stesse modalità previste nel comma precedente.
9.8 I risultati delle elezioni alle cariche nazionali saranno comunicati per via ordinaria al CONI e alle altre organizzazioni partecipate dall'Unione o partner dell'Unione e saranno resi pubblici sul sito e mediante pubblicazione sul "Veterano dello Sport".

**10 - Ricorsi avverso la validità delle Assemblee**

10.1 Avverso la validità dell'Assemblea Nazionale, è proponibile ricorso, per iscritto, al Collegio dei Probiviri.
10.2 Il ricorso è proponibile solo se nel corso della stessa Assemblea sia stata sollevata apposita eccezione o riserva, che deve risultare dal verbale dell'Assemblea stessa.
10.3 Il ricorso va proposto entro e non oltre quindici giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro il predetto termine di 15 giorni.
10.4 Possono presentare ricorso unicamente i rappresentanti delle Sezioni che hanno sollevato l'apposita eccezione o riserva nel corso dell'Assemblea.
10.5 In caso di accoglimento del ricorso, deve essere riconvocata una nuova Assemblea da celebrarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data della decisione del Collegio dei Probiviri.

## SEZIONE 2 – LA PRESIDENZA

**11 – Il Presidente Nazionale**

11.1 Il Presidente Nazionale rappresenta l'Unione in tutti i rapporti con le Sezioni, i soci, nonché con il Coni e con tutti i terzi.
Spetta al Presidente Nazionale il potere di vigilanza e controllo sull'attività dell'Unione, dei suoi Organi e delle Sezioni.
11.2 Al Presidente è data facoltà di partecipare alle riunioni di tutti gli Organi dell'Unione (ad eccezione di quelle degli Organi disciplinari), nonché delle singole Sezioni (Assemblee e consigli direttivi).
11.3 Al Presidente è data, altresì, facoltà di invitare alle riunioni del C.D.N. e del Comitato di Presidenza persone estranee a tali Organi, la cui presenza sia ritenuta opportuna al fine della trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
11.4 Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del C.D.N. un Delegato Regionale per ciascuna area (Nord, Centro, Sud) e ciò con diritto di intervento ma senza diritto di voto. La relativa scelta viene riservata al Presidente pro-tempore che la esercita dopo aver consultato il Vice Presidente, i Consiglieri ed i Delegati Regionali delle rispettive aree di competenza e può essere rinnovata anno per anno.
11.5 Spetta unicamente al Presidente la facoltà di proporre al C.D.N. la nomina dei soci benemeriti.
11.6 Le dimissioni del Presidente, o l'impedimento definitivo del Presidente ad esercitare le sue funzioni, determinano lo scioglimento del Consiglio Direttivo. A norma dell'art. 9, comma 8 dello Statuto, a cura del Vice Presidente Vicario viene convocata un'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche entro 60 giorni, da celebrarsi nei successivi 30 giorni.
11.7 A norma delle indicazioni del CONI, può essere rieletto Presidente, anche dopo il terzo mandato, colui che ottiene almeno il 70% dei voti espressi dall'Assemblea elettiva.

**12 – <u>Il Vice Presidente Vicario</u>**
12.1 Il Vice Presidente Vicario viene eletto dal C.D.N. nel proprio seno.
È facoltà del Presidente Nazionale esprimere un'indicazione circa il Vice Presidente che dovrà assumere le funzioni vicarie.
12.2 Il Vice Presidente Vicario esercita le funzioni del Presidente Nazionale nel caso di assenza o di impedimento temporaneo di

quest'ultimo.
12.3 Nel caso di impedimento definitivo del Presidente con conseguente decadenza immediata del Consiglio Direttivo Nazionale, il Vice Presidente Vicario, ai sensi dell'art. 9 comma 8 dello Statuto, esercita i poteri di ordinaria amministrazione e convoca un'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche entro 60 giorni, da celebrarsi nei successivi 30.
12.4 Nel caso di dimissioni del Presidente e di sua dichiarata impossibilità, il Vice Presidente Vicario, ai sensi dell'art. 9 comma 9 dello Statuto, esercita l'ordinaria amministrazione, insieme al Consiglio Direttivo Nazionale, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria elettiva che va convocata entro 60 gg. e celebrata nei successivi 30

**13 – I Vice Presidenti**

13.1 I Vice Presidenti sono eletti, tenuto conto della indicazione del Presidente, dal C.D.N., nel proprio seno, in relazione alla ripartizione in giurisdizioni (Nord-Centro-Sud) dell'attività dell'Unione.
13.2 I Vice Presidenti hanno i compiti e svolgono le funzioni di cui all'art. 13 dello Statuto.
13.3 Le funzioni del Presidente saranno svolte dal Vice Presidente più anziano di età, nel caso di impedimento temporaneo o di assenza del Presidente e del Vice Presidente Vicario.
13.4 Si applica l'art. 12, commi 12.3 e 12.4 riferiti al Vice Presidente più anziano, nel caso di impedimento definitivo o di dimissioni contemporanee del Presidente e del Vice Presidente vicario.
13.5 Ciascun Vice Presidente ha la facoltà di partecipare alle riunioni delle Consulte Regionali ed alle Assemblee e Consigli Direttivi sezionali che si svolgono nell'ambito della giurisdizione a cui è preposto.

**14 – Il Comitato di Presidenza**

14.1 Al Comitato di Presidenza, di cui all'art. 12 dello Statuto, può partecipare – su invito del Presidente – anche il Presidente del Collegio dei Probiviri.
14.2 Le riunioni sono convocate, su ordine del Presidente, dal Segretario Generale senza obbligo di formalità, anche telefonicamente.

Non vi è obbligo di predisporre un ordine del giorno.
14.3 Delle riunioni viene redatto un sintetico verbale, a cura del Segretario Generale, che sarà trasmesso ai componenti il C.D.N.

## SEZIONE 3 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

**15. - Composizione**
Con riferimento all'art. 10 comma 1 dello Statuto, la ripartizione numerica fra le tre aree dei 9 Consiglieri nazionali, quadriennio per quadriennio, viene demandata con espressa delibera da assumere prima dell'Assemblea elettiva, al Consiglio Direttivo Nazionale.

**16. - Convocazione**
16.1 La convocazione del C.D.N., viene formulata, a norma di Statuto, dal Presidente o da chi lo sostituisce, e deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché la specificazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.
16.2 La convocazione è portata a conoscenza dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, con invito a partecipare alla riunione del C.D.N.
16.3 All'ordine del giorno dovranno essere iscritti anche gli argomenti la cui trattazione sia stata richiesta, con istanza scritta al Presidente Nazionale, da un Consigliere o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o dal Presidente del Collegio dei Probiviri.
La richiesta deve pervenire al Presidente almeno 10 giorni prima della data della riunione.
16.4 Nella sua prima riunione, all'Ordine del giorno, deve essere indicata la nomina dei Vice Presidenti Nazionali.

**17 – Svolgimento delle riunioni – verbali**
17.1 L'illustrazione degli argomenti dell'Ordine del Giorno è fatta dal Presidente, il quale può delegare, per tale scopo, uno o più consiglieri, o il Segretario.

Nel caso di argomenti tecnici, il Presidente può incaricare dell'illustrazione il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o il Presidente del Collegio dei Probiviri o il terzo estraneo invitato dal Presidente a partecipare alla riunione ai sensi dell'art. 11 comma 11.3. del Regolamento.

17.2 Dopo la illustrazione degli argomenti, il Presidente apre la discussione cui possono partecipare tutti i presenti, con un solo intervento, ed, eccezionalmente, su autorizzazione del Presidente con un secondo intervento.

Esauriti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta di deliberazione connessa con l'argomento in discussione.

17.3 All'inizio della riunione, i presenti dovranno preannunciare gli argomenti da trattare nelle "varie".

Tali argomenti non possono dare luogo a deliberazioni; qualora vi sia necessità di assumere deliberazioni, l'argomento, con l'approvazione del C.D.N., dovrà essere riproposto all'Ordine del Giorno della successiva riunione del C.D.N.

17.4 Delle riunioni viene redatto verbale dal Segretario Generale, o in caso di assenza o di impedimento, da un Consigliere indicato dal Presidente.

Il verbale deve essere redatto in forma sintetica, e contenere le deliberazioni approvate dal Consiglio Direttivo.

Il verbale non dà atto della discussione avvenuta sui singoli argomenti e degli interventi effettuati; chi volesse verbalizzare il suo intervento o la sua dichiarazione di voto deve esplicitare tale richiesta e deve procedere alla relativa dettatura al Segretario Generale o alla consegna del testo dell'intervento o della dichiarazione di voto.

17.5 Il verbale è pubblicato per estratto su "Il Veterano dello Sport".

Il Presidente può secretare la parte del verbale che riguarda singole persone, a suo insindacabile giudizio, o che sia utile, nell'interesse dell'Unione, non rendere pubblica.

17.6 Il verbale è firmato dal Presidente e da chi l'ha redatto; la relativa sottoscrizione fa fede circa il contenuto del verbale.

Nella riunione successiva del C.D.N., si può chiedere che il verbale venga rettificato, ma unicamente con riguardo alle dichiarazioni o all'intervento

– se verbalizzate - del richiedente stesso.
17.7 È riservata al Presidente Nazionale la facoltà di rilasciare al socio che ne faccia richiesta copia o stralcio di deliberazioni assunte dal C.D.N.

**18 – <u>Decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale</u>**
18.1 Le cause di decadenza del C.D.N. sono indicate nell'art. 11 dello Statuto.
18.2 In caso di decadenza del C.D.N. si procede con l'ordinaria amministrazione come previsto all'Art 11, commi 2 e 3 dello Statuto sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria, da tenersi entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, nella quale verrà posta all'O.d.g. l'elezione del nuovo C.D.N. che durerà in carica per il tempo residuo al completamento del quadriennio olimpico.

**19 – <u>Decadenza dei Consiglieri</u>**
19.1 Il Consigliere che non partecipa a tre riunioni, anche non consecutive, del C.D.N. senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto.
19.2 È compito del solo Presidente esaminare i motivi addotti e giustificare l'assenza del Consigliere.
La decisione del Presidente è inappellabile.

**20 – <u>Sostituzione dei Consiglieri</u>**
20.1 In caso di cessazione della carica del Consigliere, per dimissioni, decadenza o altro motivo, si applica quanto previsto all'Art. 10 comma 6 dello Statuto.
**20.2** Nell'ipotesi non vi siano soci che possano assumere la carica di consigliere, i consiglieri rimanenti restano in carica purché il loro numero non si riduca sotto la metà più uno del numero dei componenti del C.D.N..

20.3 In caso di dimissioni o di vacanze relative ad un Vice Presidente Nazionale, il C.D.N. provvede, alla prima riunione utile, a reintegrare la carica su indicazione del Presidente.
20.4 I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso.

**21 – Compiti specifici**

21.1 I Consiglieri Nazionali possono ricevere deleghe anche permanenti dal Presidente Nazionale o dal Vice Presidente Nazionale di Area – previa condivisione col Presidente Nazionale - su aspetti specifici della vita e dell'operatività dell'associazione.

21.2 Su indicazione del Presidente Nazionale, il C.D.N. può incaricare uno o più consiglieri, singolarmente o in gruppo, di specifici compiti o di specifiche funzioni a carattere temporaneo.

21.3 Il Consigliere o il Coordinatore del Gruppo di Consiglieri che ha ricevuto deleghe permanenti o incarichi a carattere temporaneo, ha l'obbligo di relazionare sull'attività svolta e su quella che intende svolgere al C.D.N. in occasione delle sue riunioni.

21.4 Non potrà essere data al Consigliere Nazionale (singolo o in associazione con altri) la rappresentanza verso i terzi dell'Unione, se non a seguito di apposita deliberazione del C.D.N., con voto favorevole del Presidente, che rilascerà apposita procura scritta.

## SEZIONE 4 – IL SEGRETARIO GENERALE

**22. - Nomina**

22.1 Il Segretario Generale, nominato dal Presidente, viene individuato tra i soci che abbiano qualità personali idonee ed adeguate allo svolgimento della funzione.

22.2 La carica di Segretario Generale è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'UNVS.

Il socio nominato Segretario Generale deve dimettersi da eventuali cariche rivestite, prima dell'accettazione della carica.

22.3 Il Presidente, su proposta del Segretario Generale, può nominare altri soci come "Aiuto del Segretario Generale", per i quali valgono le regole di incompatibilità e gli obblighi di cui al comma 22.2.

**23. - Funzioni**

23.1 Le funzioni del Segretario Generale sono indicate nell'art. 15, c. 2 dello Statuto.

23.2 Il Segretario Generale può ricevere dal Presidente e/o dal C.D.N. il mandato di svolgere particolari incarichi, in via occasionale (una tantum) o per tempi definiti.
23.3 Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli altri organi nazionali, fatta eccezione per gli organi disciplinari, nei quali può essere chiamato a svolgere le funzioni di segretario, su decisione del Presidente dell'Organo interessato.
23.4 Il Segretario Generale informa i Delegati Regionali su eventuali provvedimenti amministrativi e disciplinari adottati nei confronti di dirigenti delle Sezioni di loro competenza.

## SEZIONE 5 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

24.1 Le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabilite dall'art. 19, comma 4 dello Statuto.
24.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal suo Presidente, con un preavviso di almeno 15 giorni, senza obbligo di altre formalità.
24.3 Delle riunioni del Collegio viene redatto un verbale sintetico a cura del Presidente o, su sua richiesta, a cura del Segretario Generale o di un addetto della Segreteria o di un componente del Collegio stesso.
Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal verbalizzante e da tutti i membri presenti.
24.4 Le relazioni semestrali al C.D.N., di cui al comma 4 lettera d dell'art. 19 dello Statuto, sono depositate presso la Segreteria Nazionale almeno venti giorni prima della data delle riunioni del C.D.N.

## SEZIONE 6 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

**25. - Composizione e funzionamento**
25.1 Il Presidente del Collegio è scelto dai componenti del Collegio tra i membri del Collegio stesso laureati in giurisprudenza, nella prima seduta successiva alla proclamazione dell'esito delle votazioni.
25.2 Spetta al Presidente convocare le riunioni del Collegio, fissando

l'Ordine del Giorno.
La convocazione è fatta senza obbligo di formalità, ma con un preavviso di almeno 15 giorni.

**26. - <u>Competenze</u>**

26.1 Le funzioni del Collegio sono stabilite all'art. 17, comma 2 dello Statuto.
26.2 È attribuita al Collegio anche la competenza:
a. in materia elettorale (elettorato attivo e passivo, votazioni e risultati) come disciplinati dal presente regolamento;
b. in ordine alla ammissibilità del referendum;
c. per risolvere contrasti tra Sezione e Sezione, tra Sezione e Unione (e tra gli organi dell'Unione), in materia di interpretazione, applicazione, esecuzione dello Statuto, dei Regolamenti, delle Deliberazioni dell'Assemblea, del C.D.N. e del Comitato di Presidenza;
d. per la consulenza, richiesta dagli altri Organi nazionali, in ordine all'interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea;
e. nelle altre materie indicate dallo Statuto e dal Regolamento.
26.3 Delle riunioni del Collegio viene redatto un verbale sintetico a cura del Presidente o, su sua richiesta, a cura del Segretario Generale o di un addetto della Segreteria o di un componente del Collegio stesso.
Il verbale è firmato dal Presidente e dal verbalizzante.
26.4 I verbali delle riunioni, relativi alle azioni disciplinari sono secretati, e non possono essere diffusi a terze persone.
I verbali sono conservati, in modo che ne sia garantita la riservatezza, a cura del Segretario Generale.
26.5 Il Collegio è un organo collegiale perfetto; per la validità della riunione è necessaria la presenza di tutti i tre membri.
In caso di assenza, il membro assente è sostituito dal membro supplente, primo nella graduatoria dei voti, con preavviso di almeno 15 giorni.

## <u>SEZIONE 7 – LA COMMISSIONE NAZIONALE D'APPELLO</u>

**27. - Composizione e funzionamento**

27.1 Il Presidente della Commissione è scelto dai componenti della Commissione tra i membri della Commissione stessa, laureati in giurisprudenza, nella prima seduta successiva alla proclamazione dell'esito delle votazioni.

27.2 Spetta al Presidente convocare le riunioni della Commissione, fissando l'Ordine del Giorno.

La convocazione è fatta senza obbligo di formalità, ma con un preavviso di almeno 15 giorni.

27.3 Si applicano alla Commissione Nazionale d'Appello le disposizioni di cui all'Art. 26, commi 26.3, 26.4 e 26.5 del presente Regolamento.

**28. - Competenze**

28.1 Le funzioni della Commissione sono stabilite all'Art. 18, comma 2 dello Statuto.

28.2 La Commissione esercita – unicamente – la funzione di giudice d'appello nei procedimenti disciplinari.

Le relative decisioni sono definitive e inappellabili.

## TITOLO II – ORGANI REGIONALI

### SEZIONE 1 – IL DELEGATO REGIONALE

**29. - Nomina**

La nomina del Delegato Regionale è di spettanza del C.D.N., su indicazione non vincolante delle Sezioni della Regione di competenza costituite in Consulta Regionale.

**30. - Funzioni**

30.1 Le funzioni fondamentali del Delegato Regionale sono indicate all'art. 20, c. 5 e 6 dello Statuto.

30.2 Inoltre il Delegato Regionale:

a) ha diritto di partecipare alle riunioni (Assemblea e C.D.) delle Sezioni

dell'area di competenza;
b) convoca e presiede la Consulta Regionale.
30.3 Ai sensi dell'Art. 20, comma 6 dello Statuto, convoca di sua iniziativa l'Assemblea delle Sezioni che, per qualsiasi motivo, non sono in grado di funzionare, al fine di affrontare le cause di inefficienza e adottare gli opportuni provvedimenti. A tal fine, può avvalersi della collaborazione di Consiglieri o soci disponibili, ferma restando la possibilità di ottenere dalla Segreteria generale l'elenco dei soci della Sezione con i relativi recapiti, ai quali inviare la convocazione.
30.4 Il Delegato Regionale può nominare un Comitato Regionale costituito da un numero di componenti non superiore a 5, scelti fra tutti i Presidenti, i Consiglieri e i soci delle Sezioni della Regione, possibilmente distribuiti sul territorio di competenza, con compiti di supporto alla sua azione. La nomina deve essere sottoposta a ratifica della Consulta Regionale nella prima riunione utile.
30.5 Il Delegato Regionale può incaricare soci appartenenti alle Sezioni della Regione di svolgere occasionalmente o per periodi prefissati particolari adempimenti o incombenti.

## SEZIONE 2 – IL RAPPRESENTANTE DEL PRESIDENTE NAZIONALE

**31. - Presupposti**
31.1 Qualora le Sezioni delle Regioni siano inattive o non esprimano candidature di soci idonei a rivestire la carica di Delegato Regionale, il Presidente Nazionale, in accordo col Vice Presidente e con i Consiglieri Nazionali di zona, può nominare un proprio rappresentante per tutta la Regione o per un gruppo di provincie della Regione.
31.2 La nomina ha durata massima di un anno, ed è prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno.

**32. - Funzioni**
32.1 Limitatamente all'ambito territoriale a cui è preposto, il rappresentante del Presidente Nazionale ha il compito di:

- coordinare le Sezioni del suo territorio:
- promuovere l'attività delle stesse Sezioni;
- tenere i contatti con gli enti istituzionali e sportivi del suo territorio;
- adoperarsi per la costituzione di nuove Sezioni;
- attivarsi per incrementare il numero dei soci dell'Unione;
- intervenire per eliminare incomprensioni o tensioni tra Sezioni o tra i soci di una medesima Sezione;
- individuare possibili candidati alla carica di delegato regionale.

32.2 Il rappresentante riferisce del proprio operato, senza vincoli di forma, al Presidente Nazionale, al Vice Presidente di zona e al Segretario Generale.

32.3 Il rappresentante può essere convocato dal Presidente Nazionale per riferire al C.D.N. dello stato dell'Unione nella zona di competenza.

## SEZIONE 3 – LA CONSULTA REGIONALE

33.1. La Consulta Regionale è l'insieme di tutti i Presidenti delle Sezioni della Regione e viene convocata dal Delegato Regionale almeno due volte l'anno.

33.2 Il ruolo della Consulta Regionale è quello indicato nell'Art. 21, comma 2 dello Statuto.

33.3 È la Consulta Regionale che indica al C.D.N. il candidato alla carica di Delegato Regionale.

33.4 Alle riunioni della Consulta Regionale possono partecipare, oltre ai Presidenti delle Sezioni, anche i componenti del C.D. e i soci delle Sezioni, fatta eccezione per le consulte preparatorie dell'Assemblea nazionale, in cui la partecipazione può essere dal Delegato Regionale limitata al solo Presidente della Sezione.

33.5 Il Delegato Regionale può indire la convocazione delle Sezioni, per settori sportivi, al fine di riunire i rappresentanti sezionali interessati ad un singolo sport, e ciò al fine di:
- creare interrelazioni tra veterani del medesimo sport;
- promuovere manifestazioni sportive, e non, su scala regionale relative al

singolo sport.
A queste riunioni saranno invitati, per il tramite del Presidente della Sezione, tutti i soci interessati.
33.6 Le riunioni regionali sono convocate dal Delegato Regionale in accordo col Vice Presidente competente per l'ambito di giurisdizione.
33.7 Della riunione verrà redatto un verbale sintetico, con lo scopo precipuo di documentare le proposte, le iniziative e gli impegni assunti.
Il verbale, redatto dal Delegato Regionale o da un socio incaricato dal medesimo con funzioni di Segretario, verrà trasmesso al Vice Presidente, ai Consiglieri Nazionali di Area, al Segretario Generale e alla Segreteria Nazionale, che ne curerà la consegna al Presidente Nazionale.

## TITOLO III - ORGANI LOCALI

## SEZIONE 1 – LE SEZIONI

**34. - Natura**
La Sezione è l'unità di base dell'Unione, ed ha piena autonomia patrimoniale e gestionale.

**35. - Costituzione**
35.1 Per essere costituita, la Sezione deve contare almeno 20 soci residenti nella provincia o nelle provincie limitrofe.
L'Unione favorisce la costituzione di Sezioni in tutti i centri, anche non capoluogo di provincia, per incrementare l'aggregazione di persone che condividono le finalità dell'Unione, nello stesso ambito di vita.
35.2 La riunione dei soci diretta alla costituzione di una Sezione deve avvenire alla presenza del Delegato Regionale, o, in caso di impedimento, di un componente del C.D.N.
35.3 Nel corso della riunione deve essere approvato l'atto costitutivo ed eventualmente lo Statuto della Sezione.
L'atto costitutivo contiene l'indicazione di:

- la sede;
- il nome del personaggio sportivo a cui la sezione è dedicata;
- le generalità e l'indirizzo dei soci costituenti;
- le generalità e l'indirizzo dei soci indicati a ricoprire le cariche sociali, in sede di prima nomina.

L'atto costitutivo può essere sostituito dal verbale della riunione costitutiva che deve contenere le indicazioni previste nel presente articolo.

L'atto costitutivo o il verbale della riunione costitutiva della Sezione deve essere sottoscritto dal Presidente della Sezione, dal Segretario della riunione e dal Delegato Regionale (o dal Consigliere Nazionale) presente alla riunione di costituzione.

35.4 A cura del Presidente della Sezione, debbono essere trasmessi alla Segreteria Generale, entro 30 giorni dalla data di costituzione, i seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo o del verbale della riunione costitutiva, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché controfirmato dal Delegato Regionale o dal rappresentante del C.D.N.

b) prova del versamento alla Segreteria nazionale delle quote sociali di competenza della Unione, nella misura vigente.

35.5 L'affiliazione all'Unione viene deliberata dal C.D.N. nella prima riunione successiva al ricevimento della documentazione relativa alla nuova costituzione.

L'acquisto dei diritti e l'adempimento dei doveri per la Sezione e per gli iscritti decorrono dalla data della delibera di affiliazione.

**36. - <u>Durata dell'affiliazione</u>**

36.1 L'affiliazione della Sezione all'Unione non ha limiti di durata.

36.2 Può essere mantenuta l'affiliazione, anche qualora la Sezione abbia un numero di soci inferiore al minimo statutario di 20 soci effettivi, qualora il numero dei soci venga ripristinato nei due anni successivi.

**37. - <u>Cessazione dell'affiliazione</u>**

37.1 La Sezione cessa di essere affiliata all'Unione:

- qualora l'Assemblea sezionale deliberi il suo scioglimento;

- qualora non ricostituisca, nel biennio, il numero minimo dei soci;
- qualora si verifichino ripetute ingiustificate assenze all'Assemblea Nazionale dell'Unione.

37.2 La cessazione dell'affiliazione non è automatica, ma deve essere oggetto di deliberazione da parte del C.D.N. su proposta del Segretario Generale. Il C.D.N. può rinviare la cessazione qualora ritenga che la causa possa essere eliminata in tempi accettabili.

37.3 A seguito dello scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo, che resta dopo esaurita la liquidazione, deve essere devoluto all'Unione Nazionale.

37.4 La documentazione, anche storica, nella disponibilità della Sezione, a seguito dello scioglimento, deve essere trasmessa alla Segreteria Generale dell'Unione, per fare parte dell'archivio storico dell'Unione.

**38. - Statuto Sezionale**

38.1 Ogni Sezione può liberamente dotarsi di un proprio statuto che regoli la vita interna della sezione.

38.2 Lo Statuto sezionale deve essere in armonia con lo Statuto dell'Unione e, in particolare, rispettoso dei principi stabiliti dagli artt. 22-23-24-25-26 dello stesso.

38.3 In mancanza dello Statuto sezionale, o comunque di regole particolari, adottate dalla singola Sezione, trovano piena ed immediata applicazione le norme relative alla Sezione contenute nello Statuto dell'Unione, con le integrazioni contenute nel presente regolamento.

**39. - Integrazioni normative relative alla struttura e funzionamento della Sezione**

39.1- Assemblea

39.1.1 L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il primo quadrimestre, salvo quanto previsto all'Art. 23 comma 4 b) dello Statuto.

39.1.2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

6.1.3 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la

presenza di almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
39.1.4 L'avviso di convocazione dell'Assemblea va comunicato a tutti i soci almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione anche con affissione dello stesso nella sede della Sezione.
39.1.5 Gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno dell'Assemblea sono indicati nello statuto dell'Unione all'art. 23, c. 4 per l'Assemblea ordinaria e all'art. 23, c. 6 per l'Assemblea straordinaria.
L'Ordine del Giorno può essere incrementato con argomenti proposti dal Consiglio Direttivo sezionale o da almeno 10 soci, che devono presentare una proposta motivata.
39.1.6 Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta.
Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
39.1.7 L'Assemblea sezionale approva la nomina del Presidente Onorario su proposta del Consiglio Direttivo sezionale.
39.1.8 L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da parte di almeno la metà più uno dei soci in regola con il tesseramento.
Alla richiesta va allegato l'elenco degli argomenti da porre all'O.d.g., con una breve relazione scritta, illustrativa di tali argomenti.
39.1.9 I ricorsi contro la validità dell'Assemblea sezionale vanno presentati:
- ai Probiviri della Sezione se previsti dallo statuto sezionale o, comunque, nominati nell'ambito sezionale;
- al Collegio Nazionale dei Probiviri, tramite la Segreteria Nazionale a cui devono pervenire, a mezzo raccomandata A.R., o altro mezzo equipollente che ne certifichi la ricezione, entro quindici giorni dalla chiusura dei lavori assembleari, a pena di inammissibilità.
39.2 - <u>Cariche sociali</u>

39.2.1 Le cariche sociali sono:
a. il Consiglio Direttivo Sezionale;
b. il Presidente della Sezione;

c. I Vice Presidenti della Sezione;
d. Il Tesoriere;
e. Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione;
f. Il Segretario;
g. Il Proboviro o il Collegio dei Probiviri della Sezione (se previsto);
39.2.2 Tutte le cariche sono gratuite.
39.2.3 Le cariche hanno durata quadriennale, coincidente col quadriennio olimpico, e sono rinnovabili per ulteriori due mandati quadriennali.
Il rinnovo delle cariche deve essere effettuato entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea nazionale elettiva.
39.2.4 Tutte le cariche sociali sono incompatibili tra loro.
39.3 - Il Consiglio Direttivo Sezionale
39.3.1 Le funzioni e la composizione del Consiglio Direttivo Sezionale sono disciplinate dall'art. 24 dello Statuto dell'Unione.
39.3.2 I componenti del Consiglio Direttivo Sezionale che, nel corso del quadriennio, senza giustificato motivo, non prendono parte per tre volte, anche non consecutive, alle riunioni possono essere dichiarati decaduti dalla carica e non possono essere più rieletti.
La decadenza viene comunque sanzionata dall'Assemblea Sezionale Ordinaria immediatamente successiva.
Alla carica subentra il primo dei non eletti.
39.3.3 Nelle Sezioni neo costituite oppure ricostituite ex-novo e in quelle con meno di 50 soci non è necessario avere un'anzianità di iscrizione per essere eletti nel Consiglio Direttivo sezionale. Per le altre Sezioni, il candidato deve avere una anzianità di iscrizione di almeno un anno.
39.3.4 Non sono ammesse candidature per più di una carica associativa.
39.3.5 Il Consiglio Direttivo Sezionale nella sua prima riunione individua il socio preposto alla funzione di Addetto Stampa della Sezione, al quale è affidato il compito di curare la comunicazione attraverso i giornali, la televisione, i social network e ogni altro mezzo a disposizione al fine di realizzare una corretta e adeguata pubblicizzazione delle attività della Sezione.
39.3.6 Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio Direttivo sezionale propone la nomina del Presidente Onorario sottoponendo la stessa

all’approvazione dell’Assemblea sezionale.
39.4 - Il Presidente della Sezione
39.4.1 L’elezione, le funzioni e la sostituzione del Presidente di Sezione sono disciplinate dall’art. 25 dello Statuto dell’Unione.
39.4.2 Il Presidente della Sezione rappresenta la Sezione nei confronti dei soci, dell’Unione e dei terzi.
39.4.3 Il Presidente della Sezione è responsabile degli atti di gestione, amministrativa, fiscale e contabile della Sezione, in solido con i componenti del Consiglio Direttivo sezionale, se la responsabilità è conseguenza di atti collegiali del Consiglio Direttivo sezionale.
39.4.4 Per essere eletto Presidente della Sezione occorre avere una iscrizione all’Unione di almeno 1 anno, fatta eccezione per le Sezioni di nuova costituzione o ricostituite ex novo, o quelle con meno di 50 soci.
**39.4.5** A norma delle indicazioni del CONI può essere rieletto Presidente anche dopo il terzo mandato colui che ottiene almeno il 70% dei voti espressi dall’Assemblea elettiva.
39.5 - I Vice Presidenti della Sezione
39.5.1 Il Consiglio Direttivo sezionale, alla prima riunione successiva alle elezioni, elegge nel proprio seno i Vice Presidenti, di cui uno Vicario, nel numero previsto dall’art. 24, comma 1 dello Statuto.
39.5.2 I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella gestione della Sezione e nell’organizzazione delle attività.
39.6 - Il Tesoriere
39.6.1 È nominato dal Consiglio Direttivo sezionale fra i suoi componenti.
39.6.2 Si occupa della gestione economico-finanziaria della Sezione riferendo sul suo andamento in occasione delle riunioni del C.D.S.
39.6.3 Redige il conto consuntivo ed il bilancio preventivo da presentare per l’approvazione all’Assemblea sezionale annuale.
39.7 – Il Proboviro o il Collegio dei Probiviri della Sezione
39.7.1 In ogni sezione può essere eletto un Collegio dei Probiviri, composto da tre membri anche non soci.
Nelle sezioni con meno di cento soci, può essere nominato un solo proboviro, anche non socio.
39.7.2 I Probiviri Sezionali hanno competenza:

- in materia di validità dell'Assemblea sezionale;
- in materia di violazione di norme dello statuto sezionale, se la sezione è dotata di un apposito statuto sezionale;
- in materia di controversie tra i soci della stessa sezione, relative alla attività esclusivamente sezionale.

In ogni altra materia, la competenza è del Collegio Nazionale dei Probiviri.

39.8 - Il Segretario

39.8.1 Viene nominato dal Consiglio Direttivo sezionale al di fuori del suo ambito.

39.8.2 Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale senza diritto di voto.

39.8.3 Cura tutte le attività di segreteria della Sezione.

39.9 - Il Revisore dei Conti sezionale

39.9.1 Nelle Sezioni il controllo dei conti è affidato ad un unico Revisore dei Conti eletto ogni quattro anni dall'Assemblea. Ove sia possibile l'Assemblea elegge anche un Revisore dei Conti supplente che sostituisce quello effettivo in caso di necessità.

39.9.2 Il Revisore dei Conti deve essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili o al registro dei Revisori Legali. Si prescinde da tale requisito qualora non sia possibile procedere alla nomina di un socio o non socio che abbia le predette qualità professionali. La nomina effettuata dall'Assemblea costituisce attestazione dell'impossibilità di nominare un revisore dei conti che abbia le richiamate qualità professionali.

39.9.3 Le Sezioni che ne hanno la possibilità, possono eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti avente la composizione di cui al comma 1 dell'art. 19 dello Statuto con applicazione dei punti 2. e 3. dello stesso art. 19.

## SEZIONE 2 – I SOCI

**40. - I requisiti**

L'art. 3, commi 1 e 2 dello Statuto, stabilisce i requisiti per divenire soci.

**41. - Le categorie di soci**

Le categorie dei soci sono indicate all'art. 3, **comma 6** dello Statuto.

**42. - <u>I soci ordinari</u>**

42.1 La richiesta di iscrizione a socio ordinario avviene a mezzo di domanda dell'interessato, redatta su apposito modulo.

42.2 La domanda è diretta al Presidente della Sezione, preferibilmente ove ha la residenza l'interessato.

Qualora nella provincia di residenza non siano operative Sezioni, l'interessato può chiedere l'iscrizione ad altra Sezione o direttamente al Segretario Generale. In quest'ultimo caso, l'iscrizione si intende diretta alla sezione di Milano, ove ha sede l'Unione.

42.3 La Sezione, dopo ratifica del C.D.S., trasmette la domanda alla Segreteria Generale unitamente alla quota di tesseramento, nella misura fissata dal C.D.N. La quota aggiuntiva determinata dalla Sezione è trattenuta dalla Sezione stessa.

42.4 La Segreteria Generale esamina la domanda, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 dello Statuto, e la restituisce alla Sezione dopo ratifica e firma del Presidente Nazionale, unitamente alla tessera che riporta la categoria di socio. Copia della domanda viene conservata nell'archivio dell'Unione e della Sezione.

42.5 Con la domanda, l'interessato accetta che l'Unione esegua il trattamento dei suoi dati personali con le modalità di cui al D. L.vo 196/2003 e s.m.i., per ogni attività connessa o comunque riconducibile agli scopi istituzionali dell'Unione, fissati dall'art. 1 dello Statuto.

42.6 I soci che intendono continuare l'attività sportiva partecipando a gare e campionati organizzati dall'Unione o dalle Sezioni, devono adempiere agli obblighi e alle disposizioni del C.D.N., specificatamente in ordine a:

- attestazione medica di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;
- copertura assicurativa.

**43. - <u>I soci sostenitori</u>**

43.1 Il contributo aggiuntivo per i soci sostenitori può essere riscosso dalla Sezione e versato alla Segreteria Generale oppure versato direttamente alla Segreteria Generale nelle modalità da questa indicate.

43.2 L'elenco aggiornato dei soci sostenitori è tenuto dalla Segreteria Generale.

**44. - <u>I soci benemeriti</u>**

44.1 Vengono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

44.2 L'elenco dei soci benemeriti è tenuto dal Segretario Generale, che ne cura l'aggiornamento di anno in anno. L'elenco aggiornato viene comunicato dal Segretario Generale al C.D.N. nella sua prima seduta annuale.

44.3 I soci benemeriti sono assegnati alla Sezione di residenza o a quella più vicina alla residenza, o alla Sezione indicata dal socio benemerito.

**45. - <u>I soci testimonial</u>**

45.1 Sono coloro che, senza limiti di età, hanno conquistato titoli o primati olimpici, mondiali o nazionali, Vengono associati su loro richiesta o su proposta di una Sezione previa accettazione dell'interessato.

45.2 L'elenco aggiornato dei soci testimonial è tenuto dalla Segreteria Generale.

**46. - <u>Amici dell'UNVS</u>**

46.1 Sono soggetti che simpatizzano per l'Unione, come familiari di soci e altre persone senza limiti di età, enti pubblici e privati, aziende,

46.2 Vengono iscritti in questa categoria senza assumere la qualità di socio e quindi non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

46.3 Possono partecipare a tutte le iniziative e attività dell'Unione con l'obbligo di conformare il loro comportamento ai principi previsti dallo Statuto.

**47. - <u>Il tesseramento</u>**

47.1 Il tesseramento è l'atto che vincola – a seguito della domanda di iscrizione - una persona all'Unione in un rapporto associativo con le finalità previste all'Art. 1 dello Statuto. In caso di domanda di iscrizione a socio presentata da un minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata da chi esercita la responsabilità genitoriale, che rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'U.N.V.S. e risponde verso la stessa per tutte le

obbligazioni del socio minorenne.
47.2 Col tesseramento, il socio si obbliga a rispettare lo Statuto, e i regolamenti dell'Unione, nonché le decisioni assunte dagli organi direttivi dell'Unione, e comunque quanto dispone l'art. 4, comma 3 dello Statuto.
47.3 L'appartenenza all'Unione si attua mediante l'iscrizione ad una Sezione, alla quale deve essere versata la quota annua di tesseramento, deliberata dal C.D.N., oltre la quota aggiuntiva sezionale deliberata dalla sezione stessa.
47.4 Col tesseramento, il socio accetta che l'Unione e la Sezione eseguano il trattamento dei dati personali, ex D. L.vo 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'Unione e la Sezione di appartenenza tratteranno i dati personali in relazione alle attività connesse al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati nell'art. 1 dello Statuto.

**48. - <u>Quote associative</u>**
48.1 Ai sensi dell'art.3, comma 8 dello Statuto, il C.D.N. stabilisce nel corso dell'ultima riunione di ogni anno, la quota di tesseramento da versarsi alla Segreteria Nazionale da parte dei soci ordinari e degli amici dell'UNVS e l'importo minimo del contributo aggiuntivo dei soci sostenitori.
In mancanza di delibera rimangono invariate le quote in corso.
48.2 La quota di tesseramento a favore della Sezione è deliberata dal C.D. della Sezione.
48.3 I soci testimonial ed i soci benemeriti, in quanto non tenuti a sottoscrivere la quota di tesseramento, non hanno diritto di voto.
48.4 La quota associativa è intrasmissibile.
48.5 Le quote sono da versarsi alla Segreteria Generale, al netto della maggiorazione stabilita dalla singola Sezione, che resterà a favore della Sezione stessa.
Le quote di rinnovo devono essere versate di massima entro la fine di marzo di ogni anno, salvo proroga concessa dal Presidente Nazionale.
Le quote dei nuovi associati devono essere versate entro 30 giorni dall'accoglimento della domanda di associazione.
48.6 Solo le Sezioni in regola col versamento delle quote relative all'anno

in corso potranno partecipare alle attività sportive dell'Unione.
Solo le Sezioni in regola col versamento delle quote al 31 dicembre dell'anno precedente potranno partecipare alle attività assembleari dell'Unione.

**49. - Perdita della qualità di socio**

49.1 Ai sensi dell'art. 4, comma 7 dello Statuto, la qualità di socio, si perde:
a) per dimissioni;
b) per radiazione, a seguito della decisione definitiva degli organi disciplinari;
c) per morosità negli obblighi contributivi.
La decadenza si verifica dopo che il C.D. della Sezione abbia valutato negativamente le ragioni che hanno originato tale morosità, e abbia deciso di non surrogare il socio moroso nel pagamento della quota.
49.2 La perdita della qualità di socio per radiazione ha effetto dal giorno in cui la decisione degli organi disciplinari è divenuta definitiva.
49.3 La perdita della qualità di socio per dimissioni o per morosità ha effetto dalla fine dell'anno solare relativo all'ultimo tesseramento del socio.

**50. - Diritti dei soci**

50.1 Tutti i soci hanno diritto di elettorato attivo nella sezione di appartenenza.
50.2 I soci maggiorenni possono concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive, sia sezionali che nazionali.
50.3 I soci partecipano alle attività dell'Unione e della Sezione di appartenenza.
50.4 I soci ordinari, che abbiano adempiuto alle prescrizioni del C.D.N. per quanto attiene a certificazione medica e copertura assicurativa, partecipano alle gare e ai campionati ludico-sportivi indetti, patrocinati od autorizzati dall'Unione, secondo i regolamenti all'uopo deliberati dal C.D.N.

## PARTE II – NORME DI CARATTERE DISCIPLINARE

## SEZIONE 1 – GENERALITA'

**51. - Oggetto e ambito di applicazione**

51.1 Le norme contenute nella Parte II costituiscono la regolamentazione relativa ai procedimenti di carattere disciplinare e alle sanzioni applicabili.
51.2 Le norme contenute nella Parte II si applicano a tutti i soci, ad eccezione dei soci benemeriti.

**52. - Ignoranza di norme generali e particolari**

52.1 Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza di norme o prescrizioni contenute, oltre che in leggi e regolamenti dell'Ordinamento Giuridico, nello Statuto e nel Regolamento Organico, nonché in deliberazioni assunte dai competenti organi dell'Unione, sempre che le stesse abbiano avuto diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Unione ("Il Veterano dello Sport", "sito" dell'Unione, comunicazioni scritte alle Sezioni e ai Delegati Regionali, ecc.).
52.2 La conoscenza delle deliberazioni assunte si presume dopo 30 giorni dalla data:
- di pubblicazione sul sito dell'Unione;
- (in mancanza) dalla data di spedizione del periodico "Il Veterano dello Sport", verificata dalla segreteria generale;
- (in ulteriore mancanza) dalla data di spedizione delle comunicazioni scritte da parte della segreteria generale.

**53. - Principi di comportamento etico e sportivo**

53.1 Ogni socio e ogni sezione affiliata dovranno, sempre e comunque, mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva.
53.2 Nello svolgimento di ogni attività sportiva e sociale ogni socio e ogni sezione affiliata dovranno conformare il proprio comportamento agli scopi dell'Unione, enunciati all'art. 1 dello Statuto.
I soci atleti dovranno, altresì, attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.
53.3 Gli organi disciplinari (Collegio Nazionale dei Probiviri e

Commissione Nazionale d'Appello) sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza.

**54. - Responsabilità dei soci e delle Sezioni**

54.1 I soci rispondono delle azioni od omissioni, a titolo di dolo e di colpa.
54.2 Le Sezioni affiliate rispondono delle azioni od omissioni di chi le rappresenta.

## SEZIONE 2 – GLI ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

**55. - Il Collegio dei Probiviri**

55.1 La disciplina del Collegio dei Probiviri è dettata dall'art. 17 dello Statuto.
55.2 I supplenti sostituiscono, nell'ordine in cui sono stati eletti, il membro effettivo che sia impedito.
55.3 Su invito del Presidente Nazionale dell'Unione, i membri del Collegio dei Probiviri partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

**56. - La Commissione Nazionale d'Appello**

56.1 La Commissione Nazionale d'Appello è disciplinata dall'art. 18 dello Statuto.
56.2 I supplenti sostituiscono, nell'ordine in cui sono stati eletti, il membro effettivo che sia impedito.

## SEZIONE 3 – SANZIONI

**57. - Richiamo della norma statutaria**

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, le sanzioni sono le seguenti:
a. la censura;
c. la sospensione;
d. la radiazione.

**58.– Censura**

58.1 È applicabile solo nei confronti dei soci.

58.2 Consiste in una formale nota di biasimo e nella contestuale intimazione al rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni degli organi dell'Unione, nonché, per i soci atleti, della correttezza sportiva.

58.3 La censura è resa pubblica, nell'ambito della Sezione di appartenenza del socio o, se il fatto ha rilevanza più ampia, nell'ambito dell'Unione.

**59. - Sospensione**

59.1 È applicabile sia nei confronti dei soci che delle Sezioni affiliate.

59.2 Consiste nell'inibizione:

- per il socio, a svolgere ogni attività all'interno della Sezione o dell'Unione;
- per le Sezioni, a svolgere qualsiasi attività nell'ambito dell'Unione, ivi compresa la partecipazione, nel periodo di sospensione, alle Assemblee nazionali.

59.3 La sospensione, sia per il socio che per la sezione, è comminata per un periodo non inferiore a 2 mesi e non superiore a 1 anno.

59.4 La sospensione comporta l'automatica decadenza del socio dalle cariche sociali ricoperte, sia a livello nazionale che sezionale.

**60. - Radiazione**

60.1 È applicabile sia al socio che alle Sezioni.

60.2 Consiste nella esclusione dalla Unione.

60.3 La radiazione viene resa pubblica nell'ambito dell'Unione e viene comunicata al CONI.

60.4 La radiazione comporta l'automatica decadenza del socio dalle cariche sociali ricoperte a livello nazionale e sezionale.

**61. - Determinazione della sanzione**

61.1 Gli organi disciplinari, nel loro libero convincimento, determinano la sanzione applicabile per le singole infrazioni sottoposte al loro giudizio.

61.2 Costituiscono infrazioni disciplinari – a carico dei soci e delle Sezioni – tutti i comportamenti posti in essere in violazione ai principi di lealtà,

probità e rettitudine sportiva, nonché la violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 16 dello Statuto dell'Unione e tutti i comportamenti non conformi agli scopi dell'Unione enunciati all'art. 1 dello Statuto.
Costituiscono infrazioni disciplinari a carico della sezione le violazioni delle norme dello Statuto, dei Regolamenti Nazionali, o delle disposizioni emanate dai competenti Organi nazionali.
Costituiscono infrazioni disciplinari, a carico del socio-atleta, le violazioni del Codice di Comportamento Sportivo e delle Norme Antidoping, emanate dal CONI.

**62. - Esecuzione delle sanzioni**

62.1 Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri sono immediatamente esecutive, anche se contro le stesse sia stata proposta impugnazione alla Commissione Nazionale d'Appello.
62.2 La Commissione Nazionale d'Appello, può, su motivata richiesta dell'interessato (socio o sezione) sospendere per gravi motivi in tutto o in parte l'esecuzione della decisione, in attesa del giudizio d'appello.

## SEZIONE 4 – CAUSE ESTINTIVE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI

**63. - Prescrizione**

63.1 Le infrazioni si prescrivono in tre anni, dalla data in cui le stesse sono state commesse **ovvero da quella diversa in cui se ne è acquisita effettiva conoscenza.**
63.2 La prescrizione è interrotta dalla data di avviso di avvio del procedimento disciplinare.

**64. - Grazia**

64.1 La grazia è un provvedimento particolare, concesso dal Presidente Nazionale dell'Unione, ad un soggetto, socio o Sezione, che abbia subito una decisione irrevocabile di sanzione.
64.2 La grazia estingue in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve.
64.3 Il provvedimento può essere adottato motu-proprio dal Presidente o su

domanda dell'interessato che abbia dimostrato un concreto ravvedimento operoso.

## SEZIONE 5 – NORME PROCEDURALI

**65. - Procedimento disciplinare avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri**

65.1 L'azione disciplinare può essere:
a) proposta da un organo dell'Unione, da una o più Sezioni, o da qualsiasi socio;
b) promossa d'ufficio dal Collegio Nazionale dei Probiviri.
65.2 La proposta (denuncia) di azione disciplinare formulata al Collegio Nazionale dei Probiviri deve contenere:
a) le generalità del socio o la indicazione della Sezione a cui sono riferiti i fatti aventi rilevanza disciplinare;
b) la descrizione puntuale di detti fatti;
c) la prova documentale o l'offerta di prova testimoniale relativa ai fatti contestati.
65.3 Nel caso di denuncia di fatti aventi rilevanza disciplinare, il Collegio ne valuta preliminarmente la rilevanza.
Se la denuncia è ritenuta manifestamente infondata, o priva di risvolti disciplinari, il Collegio ne dispone l'archiviazione o il non luogo a procedere, e incarica il Segretario Generale di darne comunicazione all'interessato.
In caso diverso, provvede a formulare la contestazione, dando incarico al Segretario Generale di trasmetterla all'incolpato, a mezzo di lettera raccomandata A.R., o altro mezzo equipollente che ne certifichi la ricezione.
65.4 Nel caso il Collegio ritenga di iniziare d'ufficio l'azione disciplinare, il Collegio provvede a formulare la contestazione.
65.5 All'incolpato (socio o sezione) va trasmesso, a mezzo di lettera raccomandata A.R., o altro mezzo equipollente che ne certifichi la ricezione, a cura della Segreteria Generale, un avviso di avvio di procedimento, in cui sono indicati:

a) se il procedimento è promosso d'ufficio o su proposta di terzi (organo dell'Unione, Sezione e suoi organi, socio);
b) il contenuto della contestazione, con indicazione delle prove documentali, se esistenti;
c) l'indicazione del termine di 20 giorni per il deposito di memorie difensive e per la richiesta di audizione.
65.6 L'incolpato può, nei termini previsti dall'art. 17, c. 3 dello Statuto, depositare in Segreteria le proprie controdeduzioni scritte e può richiedere di essere sentito personalmente.
65.7 Il Collegio può, d'ufficio, chiedere di sentire personalmente il socio o il rappresentante della Sezione.
65.8 Nel caso vi sia richiesta da parte dell'incolpato, o il Collegio ravvisi la necessità o l'opportunità di sentire personalmente il socio o il rappresentante della Sezione o di assumere la deposizione di eventuali testi, il Collegio fissa, presso la sede dell'Unione o in altra località ritenuta più opportuna, la data e l'ora dell'audizione.
Della data, ora e luogo dell'audizione viene data comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., o altro mezzo equipollente che ne certifichi la ricezione, all'incolpato o ai testi, almeno 20 giorni prima della data fissata.
Dopo l'udienza, che può essere posticipata per una sola volta e per non più di 20 giorni su richiesta dell'incolpato, il Collegio emette la decisione.
65.9 Nell'ipotesi in cui sia necessario procedere all'istruttoria, il Presidente del Collegio può affidare ad un suo membro il compimento dei relativi atti.
1.10 In ogni altra ipotesi, il Collegio decide sulla base degli atti.

**66. - <u>Procedimento disciplinare avanti la Commissione Nazionale d'Appello</u>**
66.1 Contro la decisione assunta dal Collegio dei Probiviri, può essere proposto ricorso alla Commissione Nazionale d'Appello.
Il ricorso può essere proposto sia dall'incolpato (socio o sezione) sia dal soggetto che ha proposto l'azione disciplinare (organi dell'Unione, sezione e organi sezionali, socio).
66.2 Il ricorso è proposto mediante la trasmissione alla Segreteria Nazionale con apposito atto scritto nel termine di 15 giorni dalla data in cui

l'interessato ha ricevuto la copia integrale della decisione assunta dal Collegio dei Probiviri.
66.3 Per la tempestività del ricorso fa fede la data di consegna dell'atto d'appello alle Poste Italiane.
66.4 La Commissione Nazionale d'Appello può assumere prove non ammesse in primo grado o rinnovare le prove già assunte in primo grado.

**67. - <u>Decisione degli organi disciplinari</u>**
67.1 La decisione è l'atto conclusivo del giudizio in primo o in secondo grado.
67.2 La decisione deve essere assunta con la presenza di tutti i componenti l'organo giudicante ed a maggioranza.
67.3 La decisione deve contenere – in modo conciso – l'esposizione dei fatti e dello svolgimento del giudizio, nonché le motivazioni addotte a sostegno del provvedimento assunto; deve concludere, in forma separata, col dispositivo, espresso in forma chiara.
67.4 La decisione va sottoscritta dal Presidente dell'Organo, e dal redattore della decisione stessa.
67.5 La decisione va depositata presso la Segreteria Generale, che dovrà, senza indugio, provvedere a comunicarla agli interessati (incolpato e soggetto proponente l'azione), a mezzo di lettera raccomandata A.R., o altro mezzo equipollente che ne certifichi la ricezione**,** nonché a darne pubblicità nei limiti e secondo le modalità previste nel presente regolamento.

**68. - <u>Termini per la conclusione del procedimento</u>**
68.1 I procedimenti disciplinari debbono essere definiti:
- in primo grado entro 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento;
- in secondo grado, entro 90 giorni dalla proposizione dell'atto di appello.
68.2 I termini suddetti hanno natura ordinatoria e possono essere prorogati in relazione alla complessità del procedimento per una sola volta e per uguale durata.

## PARTE III – VARIE

## SEZIONE 1 – LE CARICHE SOCIALI IN GENERALE

**69.** Possono assumere cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.
Chi assume qualsiasi carica sociale, a livello nazionale o locale, deve avere sempre presente che l'Unione è una associazione di volontariato e di promozione sociale e sportiva, che persegue le finalità stabilite dall'art. 1, commi 4 e 5 dello Statuto.
**70.** Colui che ricopre una qualsiasi carica sociale è esposto alla responsabilità ed ai compiti da assolvere che la stessa comporta. Pertanto, chi ricopre una qualsiasi carica sociale deve impegnarsi, sul proprio onore di cittadino e sportivo, ad esercitare la propria attività in conformità alla natura dell'Unione e al solo scopo di collaborare al perseguimento delle finalità della Unione medesima.
**71.** Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Il C.D.N. può deliberare che ai soggetti che ricoprono le cariche sociali nazionali e regionali siano rimborsate, in tutto o in parte, su richiesta, le spese sostenute per l'esercizio della funzione, stabilendo tipologia, modalità e misura del rimborso, anche in via forfettaria.
**72.** Per quanto riguarda le cariche sezionali, la disciplina dell'eventuale rimborso spese ai dirigenti locali è stabilita dalla sezione stessa (C.D. sezionale), nell'ambito dell'autonomia patrimoniale e gestionale della sezione.

## SEZIONE 2 – TUTELA DELL'ONORABILITA' DEGLI ORGANISMI SPORTIVI

**73.** I componenti degli organi direttivi, sia nazionali che regionali, condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato A del Codice di Comportamento Sportivo, di cui alla

deliberazione del C.N. del Coni n. 1472/2012 sono immediatamente sospesi, in via cautelare, dalle loro funzioni.
**74.** Sono altresì immediatamente sospesi, in via cautelare dalle loro funzioni, i componenti degli organi direttivi nazionali e regionali che siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale.
**75.** La misura cautelare della sospensione viene disposta dal Collegio Nazionale dei Probiviri) che deve deliberare con le modalità meglio ritenute, nel termine di 5 giorni lavorativi dalla data in cui è pervenuta alla Segreteria dell'Unione la notizia che dà luogo alla sospensione.
**76.** La decisione va notificata all'interessato, a cura della Segreteria Nazionale mediante lettera raccomandata A.R., o altro mezzo equipollente che ne certifichi la ricezione nonché va data notizia della sospensione agli organi centrali e alle strutture periferiche dell'Unione.
**77.** La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria e alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale.
Il verificarsi di tali eventi è accertato dalla Segreteria con ogni mezzo.
**78.** In ogni caso la sospensione ha una durata massima di 18 mesi, a partire dal giorno in cui è stato trasmesso all'interessato il telegramma con la notifica dell'applicazione della misura cautelare.
Decorso il termine di 18 mesi, la sospensione cessa di avere applicazione.
**79.** La misura cautelare della sospensione è applicata alle sentenze e/o alle altre misure emesse in via giurisdizionale dopo il 30.10.2012.

## SEZIONE 3 – REFERENDUM

**80.** Ai sensi dell'art. 10, comma 5, lettera f dello Statuto, il Consiglio Direttivo può interpellare i soci, a mezzo di referendum, su qualsiasi argomento attinente alla struttura, **le** attività e le finalità dell'Unione.
**81.** La delibera di indizione del referendum deve essere approvata dalla maggioranza di 2/3 dei componenti il C.D.N.
**82.** La delibera deve, con chiarezza, indicare il quesito sottoposto a referendum dei soci, quesito a cui i soci sono chiamati a rispondere con un

"Si" o con un "No".
**83.** Non sono ammissibili quesiti che siano in contrasto o che comportino modifiche allo Statuto
**84.** La delibera, adottata, viene trasmessa al Collegio dei Probiviri, il quale nel termine di 30 giorni dalla data della delibera, decide sulla ammissibilità del referendum.
**85.** Il Presidente Nazionale, ottenuto il parere di ammissibilità del Collegio dei Probiviri, stabilisce con proprio provvedimento le modalità di svolgimento del referendum, nonché i termini entro i quali i soci possono esprimere il loro voto.
**86.** La delibera del C.D.N. di indizione del referendum con il relativo quesito referendario, e il provvedimento del Presidente Nazionale sono pubblicati su "Il Veterano dello Sport", oltre che sul sito ufficiale, come unici mezzi di comunicazione ai soci, ognuno di per sé idoneo a tale fine.
**87.** Le modalità di espressione del voto sono indicate nel provvedimento del Presidente.
**88.** Il referendum è valido se allo stesso abbia partecipato almeno il 50% +1 dei soci aventi diritto al voto.
**89.** A seguito del responso referendario, il C.D.N. adotta i necessari conseguenti provvedimenti.

## SEZIONE 4 – IMMAGINE DELL'U.N.V.S.

**90.**In occasione di manifestazioni organizzate dalla Unione Nazionale Veterani dello Sport, il logo ufficiale deve figurare in modo da avere una visibilità primaria rispetto ad ogni altro logo.

## INDICE DEL REGOLAMENTO


**PARTE I – ORGANI ASSOCIATIVI**

**TITOLO I – ORGANI NAZIONALI**

SEZIONE 1 – ASSEMBLEA NAZIONALE

1 – Convocazione
2 – Ordine del giorno
3 – Rappresentanza alle Assemblee
4 – Commissione Verifica Poteri
5 – Commissione di Scrutinio
6 – Svolgimento delle Assemblee
7 - Candidature
8 – Votazioni
9 – Risultato delle votazioni
10 – Ricorsi avverso la validità delle Assemblee

SEZIONE 2 – LA PRESIDENZA
11 – Il Presidente Nazionale
12 – Il Vice Presidente Vicario
13 – I Vice Presidenti
14 – Il Comitato di Presidenza

SEZIONE 3 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
15 – Composizione
16 - Convocazione
17 – Svolgimento delle riunioni – verbali
18 – Decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale
19 – Decadenza dei Consiglieri
20 – Sostituzione dei Consiglieri
21 – Compiti specifici

SEZIONE 4 – IL SEGRETARIO GENERALE
22 – Nomina
23 – Funzioni

SEZIONE 5 – IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
24 – Funzioni

SEZIONE 6 – IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

25 – Composizione e Funzionamento
26 – Competenze

SEZIONE 7 – LA COMMISSIONE NAZIONALE D'APPELLO
27 – Funzionamento
28 – Competenze

**TITOLO II – ORGANI REGIONALI**

SEZIONE 1 – IL DELEGATO REGIONALE
29 – Nomina
30 – Funzioni

SEZIONE 2 – IL RAPPRESENTANTE DEL PRESIDENTE NAZIONALE
31 - Presupposti
32 – Funzioni

SEZIONE 3 – LA CONSULTA REGIONALE
33 – Funzioni e competenze

**TITOLO III – ORGANI LOCALI**

SEZIONE 1 – LE SEZIONI
34 – Natura
35 – Costituzione
36 – Durata dell'affiliazione
37 – Cessazione dell'affiliazione
38 – Statuto Sezionale
39 – Integrazioni normative relative alla struttura e funzionamento della Sezione

SEZIONE 2 – I SOCI
40 – I requisiti

41 – Le categorie di soci
42 – I soci ordinari
43 – I soci sostenitori
44 – I soci benemeriti
45 – I soci testimonial
46 - Amici dell'UNVS
47 – Il tesseramento
48 – Quote associative
49 – Perdita della qualità di socio
50 – Diritti dei soci

**PARTE II – NORME DI CARATTERE DISCIPLINARE**

SEZIONE 1 – GENERALITA'
51 – Oggetto e ambito di applicazione
52 – Ignoranza di norme generali e particolari
53 – Principi di comportamento etico e sportivo
54 – Responsabilità dei soci e delle Sezioni

SEZIONE 2 – GLI ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA
55 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri
56 – La Commissione Nazionale d'Appello

SEZIONE 3 – SANZIONI
57 – Richiamo della norma statutaria
58 – Censura
59 – Sospensione
60 – Radiazione
61 – Determinazione della sanzione
62 – Esecuzione delle sanzioni

SEZIONE 4 – CAUSE ESTINTIVE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI
63 – Prescrizione

64 – Condono

SEZIONE 5 – NORME PROCEDURALI
65 – Procedimento disciplinare avanti il Collegio dei Probiviri
66 – Procedimento disciplinare avanti la Commissione d'Appello Nazionale
67 – Decisione degli organi disciplinari
68 – Termini per la conclusione del procedimento

**PARTE III - VARIE**

SEZIONE 1 – LE CARICHE SOCIALI IN GENERALE
69 - 72

SEZIONE 2 – TUTELA DELL'ONORABILITA' DEGLI ORGANISMI SPORTIVI
73 - 79

SEZIONE 3 – REFERENDUM
80 - 89

SEZIONE 4 – IMMAGINE DELL'UNVS
90